

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Pescara, 13 LUG. 2015

Prot. n. RA 184169 /COMM.

*Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Via XX Settembre
00187 ROMA*

*Al Ministero della Salute
Dipartimento della
Programmazione Sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5
00100 ROMA*

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

relativa al Decreto del Commissario ad acta n° 69 del 06 LUG. 2015

recante “Ricognizione dei Centri e degli Studi professionali di Medicina dello Sport autorizzati ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 12 novembre 1997, n. 132, come modificato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1”

Trasmesso per successiva validazione.

1) Struttura competente:

Ufficio del Commissario ad acta


Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina sociale, tutela della salute mentale – Ufficio Medicina sociale

Dirigente del Servizio: Dott. Germano De Sanctis – tel. ° 085/7672666

Germano.desantis@regione.abruzzo.it

Responsabile dell’Ufficio: Dott.ssa Elisabetta Comparetti – tel. n° 085/7672644

elisabetta.comparetti@regione.abruzzo.it



2) Precedenti di riferimento

//

3) Riferimenti normativi

L.R. 12 novembre 1997, n. 132, avente ad oggetto “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”;

L.R. 31 luglio 2007, n. 32, avente ad oggetto “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;

4) Elementi descrittivi di sintesi del quadro


La proposta di Decreto concerne la problematica della identificazione delle strutture private, qualificabili come Centri o Studi di Medicina dello Sport, che devono ritenersi autorizzati all'esecuzione degli accertamenti e al rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica.

L'art. 12 della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, ha apportato una significativa innovazione, stabilendo che i Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati ai sensi della L.R. 31 luglio 2007 (“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), rientrano tra le strutture che possono eseguire gli accertamenti e il rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Prima di entrata in vigore della novella, che ha modificato l'art 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 (“Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”) i soggetti autorizzabili al fine erano i Servizi di Medicina dello Sport, gli Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport, i Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e i Centri Universitari di Medicina dello Sport.

La previsione di cui all'art. 12 della L.R. 1/2015 implica che al rilascio della autorizzazione all'esercizio dei Centri di Medicina dello sport da parte dei Comuni competenti, previo nulla osta regionale di compatibilità programmatica, consegua direttamente la possibilità per tali strutture di eseguire gli accertamenti e il rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica, senza necessità di ulteriore autorizzazione regionale (come chiarito anche dall'Avvocatura Regionale con parere reso con Nota prot. n° 3296/PA15/15 del 23 aprile 2015).

Ne è derivata la necessità, come risulta dalle premesse dell'atto, di procedere a indagine sulle strutture che, previo rilascio di nulla osta regionale di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2007, avessero conseguito anche l'autorizzazione all'esercizio da parte dei Comuni; e in seguito di formalizzare l'esito di questa verifica, individuando chiaramente l'elenco dei Centri di Medicina dello Sport e degli Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport, attualmente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132, ad effettuare gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e ss. mm. ii..



La necessità di una ricognizione, non essendo più necessaria la specifica autorizzazione regionale ma solo l'esito positivo della procedura autorizzativa di cui alla L.R. 32/2007, si ispira a precise esigenze normative (art. 3, commi 6 e 7 e art. 13, commi 1 e 21 della L.R. 132/1997) ed è giustificata da una generale esigenza di certezza del diritto, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti (cittadini che richiedono le prestazioni, Associazioni e Federazioni sportive, Istituzioni che esercitano funzioni in materia di Medicina sportiva).

Distinti saluti.

**Il Commissario ad acta
Dott. Luciano D'Alfonso**

¹ Le Società e le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze. Le Società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge.

